



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 113320 del 4 luglio 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b), e s. m. i - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande

Codesto Comune chiede se possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, lettera b) del D.Lgs 59/2010 e s.m.i., un soggetto che abbia svolto per un periodo pari a due anni negli ultimi cinque le mansioni - tra le altre - di "barista" con inquadramento al livello "B" dell'art. 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti di esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto citato e s.m.i., riconosce il possesso del requisito a chi si trovi nella condizione [...] *di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o di avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, [...]*.

Benché le mansioni di barista in parola siano state svolte in un contesto d'impresa in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non costituisce l'aspetto prevalente, la scrivente Direzione considera tuttavia che l'attività suddetta possa essere valutata ai fini richiesti

Ciò premesso, si evidenzia tuttavia con riferimento alla previsione che il soggetto sia "*dipendente qualificato*", che la scrivente Direzione ha più volte precisato che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con specifico riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.



I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Con riguardo ai due contratti collettivi nazionali sopra menzionati, ovvero il “CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa” e il “CCNL per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi”, si considerano in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti inquadrati almeno al quarto livello di entrambi i citati contratti (si tenga presente che la progressione numerica ordinale stabilisce una disposizione delle qualifiche in ordine decrescente).

Più nel dettaglio, con riferimento alle declaratorie di inquadramento di ciascuno dei due contratti in questione si evidenzia che:

- 1) al **quarto livello** del **contratto del terziario** appartengono “*i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”;*
- 2) al **quarto livello** del **contratto del turismo e pubblici esercizi** appartengono “*i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite..”.*

Viceversa, nel caso di specie, la declaratoria del livello B ex art. 3 del CCNL per dipendenti di esercizi cinematografici e cinema-teatrali fa riferimento a qualificate conoscenze, che come tali non sono assimilabili alle conoscenze specialistiche riferibili ai quarti livelli dei contratti sopra menzionati.

Pertanto, ad avviso della scrivente Direzione, la condizione professionale di "barista" inquadrato al livello "B" dell'art. 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti di esercizi cinematografici e cinema-teatrali di per sé non costituisce requisito professionale valido a fini richiesti.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio